



2020/08.11.01/000015-01
DIRA61000 - 2022/14

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L. R. 40/98 e s.m.i..

Progetto di ampliamento impianto situato nel Comune di Fossano, già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5/AMB/2015, relativo alla sezione compostaggio frazione ligno-cellulosica e fanghi di depurazione.

Proponente: SAN CARLO S.r.l., Via San Carlo n. 1, 12045 – Fossano.

Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 28.08.2020, con prot. n. 48349 veniva presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta SAN CARLO S.r.l., con sede legale e operativa in Fossano, Via San Carlo n. 1, istanza Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e contestuali istanza di pronuncia di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R. 40/98 e s.m.i., e istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., complete dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con nota prot. n. 40305 del 02.09.2020, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 31.08.2020, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- A seguito della richiesta di regolarizzazione istanza da parte della Provincia, in data 01.10.2020, il proponente ha provveduto all'adempimento della suddetta regolarizzazione con nota prot. di ric. n. 55102, pervenuta agli atti del procedimento in data 02.10.2020. Ciò considerato, con nota prot. n. 56818 del 09.10.2020, la Provincia, ha comunicato ai soggetti interessati che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 28 settembre 2020, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 09.10.2020 ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno."

Con Deliberazione della Giunta n. 268 del 28 luglio 2009 avente oggetto: *"L.R.14 dicembre 1998 n.40 e s.m.i. artt.12 e 13. Progetto di modifica ad esistente impianto di trattamento rifiuti organici con l'inserimento di una sezione di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel Comune di Fossano (CN). Proponente San Carlo s.r.l. Fraz.Loreto 9/1 – Fossano. Giudizio di compatibilità ambientale ex artt.12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i."* era stato rilasciato un giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.

La San Carlo S.r.l. ha richiesto volontariamente l'assoggettamento alla fase di Valutazione Impatto Ambientale formulando una proposta di intervento da attuarsi nell'area del proprio complesso industriale di Fossano e consistente nell'ampliamento dell'impianto di trattamento di rifiuti esistente.

La San Carlo S.r.l. è un'azienda di recupero e trattamento rifiuti che gestisce attualmente un impianto della potenzialità autorizzata pari a 71.600 t/anno di materiali in ingresso. I rifiuti conferiti all'impianto, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, vengono utilizzati all'interno di un processo combinato anaerobico/aerobico con produzione di energia elettrica e termica rinnovabile e di fertilizzanti da destinare al settore agricolo.

L'impianto è entrato in esercizio nel 2000 e prevedeva esclusivamente il trattamento aerobico tramite compostaggio dei rifiuti conferiti. Nel 2011 l'impianto è stato ampliato grazie all'inserimento di una sezione di digestione anaerobica al fine di produrre biogas da destinare ad una sezione di cogenerazione per la generazione di energia elettrica e termica.

La crescente disponibilità a livello territoriale delle specifiche tipologie di rifiuti trattate presso il sito ha spinto la San Carlo S.r.l. a proporre un piano per rilanciare l'attività di trattamento andando ad incrementare la quantità di rifiuti conferibili dalle 71.600 t/anno ad oggi autorizzate ad un quantitativo complessivo pari a 172.000 t/anno.

Il sito su cui s'intende realizzare l'ampliamento proposto si trova in Comune di Fossano (frazione Loreto), ad oltre 3.000 m in direzione Est del centro abitato di Fossano, contiguo all'impianto di trattamento esistente. Il sito risulta ricompreso all'interno un'area di c.a. 106.000 m² di proprietà della San Carlo S.r.l. e destinata all'uso agricolo. Le opere in progetto verranno realizzate in adiacenza alle strutture aziendali esistenti, sul confine Sud.

L'impianto in esame è da intendersi come un sistema impiantistico complesso costituito da:
Sezione di produzione del biogas (esistente e non oggetto di modifiche)

Sezione di produzione di compost (esistente ed in ampliamento)

L'intervento proposto prevede l'ampliamento della sezione di trattamento aerobico presente presso il sito impiantistico andando ad aumentare la quantità di rifiuto processabile e la realizzazione delle strutture accessorie al suo trattamento.

Le sezioni di trattamento anaerobico e di successiva cogenerazione del biogas prodotto non subiranno variazioni. La produzione di biogas e il quantitativo di energia elettrica immessa in rete rimarranno invariate mentre andrà ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete per sopperire ai fabbisogni energetici della nuova sezione impiantistica in progetto.

L'impianto attualmente riceve circa 71.600 t/anno di rifiuti di cui 45.000 t/anno destinate alla digestione anaerobica. Nello specifico l'impianto riceve 32.000 t di FORSU, 11.600 t di fanghi civili e 5.000 t di fanghi agroalimentari. La restante frazione di rifiuti (circa 23.000 t/anno di frazione ligno-cellulosica) conferiti viene inviata direttamente al compostaggio.

Al termine delle modifiche impiantistiche a progetto la capacità di trattamento rifiuti sarà pari a 172.000 t/anno, con un aumento di rifiuto trattato pari a 100.400 t/anno (aumento di circa il 140 % della capacità autorizzata). L'aumento interessa i fanghi civili (+ 55.400 t/anno), la frazione ligneo-cellulosica (+ 37.000 t/anno) ed infine i fanghi agroalimentari (+ 8.000 t/anno). La FORSU in ingresso non subirà variazioni.

Per far fronte all'aumento di capacità sopra descritto, il progetto prevede i seguenti interventi:

- Riorganizzazione capannone I;
 - Riorganizzazione delle aree dedicate allo stoccaggio capannone F;
 - Capannone stoccaggio verde Z4;
 - Capannone ricezione fanghi e miscelazione Z5;
 - Realizzazione di 12 (2+10) nuove biocelle;
 - Aia di maturazione G3. Realizzazione di una seconda aia;
 - Tettoia vagliatura Z6;
 - Modifica della tettoia di stoccaggio C;
 - Biofiltro E9;
-
- Con nota prot. n. 74522 del 24.12.2020 il proponente ha presentato documentazione integrativa volontaria.
 - Con nota prot. n. 837 dell'08.01.2021, la Provincia ha comunicato che, a seguito dell'istruttoria preliminare della succitata documentazione integrativa, è emersa la necessità di integrare nel procedimento in corso il Comune di Salmour, ai fini delle valutazioni ambientali di competenza, considerati gli impatti sul proprio contesto territoriale a seguito dell'ampliamento dell'impianto in discussione.
- Con la medesima nota la riunione della Conferenza di Servizi, che era stata convocata per il giorno 15 gennaio 2021, è stata pertanto posticipata al giorno 05 febbraio 2021, utilizzando come modalità operativa l'app. GoToMeeting, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e di dare attuazione a quanto stabilito al comma 5, art. 27-bis, D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Nel corso della suddetta Conferenza erano state evidenziate nelle relative istruttorie tecniche da parte degli Enti interessati, carenze impiantistiche e gestionali attuali tali da ritenere che l'ampliamento delle attività di gestione di rifiuti non potesse essere un progetto condivisibile fin tanto che non fosse regolarizzata e resa performante l'attuale gestione dell'impianto autorizzato, prima di conseguire l'ampliamento dell'impianto.
- La Conferenza di Servizi si era conclusa come segue:
- ✓ sospensione dell'iter di Valutazione Impatto Ambientale ritenendo che l'eventuale compatibilità ambientale dell'impianto in una nuova e potenzialmente più impattante condizione non potesse prescindere dalla soluzione delle criticità odorigene legate alla lavorazione esistente;
 - ✓ per quanto concerne il connesso iter di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'approvazione delle BAT Conclusions di settore, lo stesso dovrà essere svolto anche nel caso di rinuncia al progetto di ampliamento;
 - ✓ richiesta di documentazione integrativa, necessaria per il corretto espletamento delle attività istruttorie, formalizzata al proponente con nota prot. n. 11990 del 24.02.2021.

- Con le note prot. n. 49912 del 09.08.2021 e n. 52712 del 24.08.2021, il proponente ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta e, nel contempo, a valutare una soluzione tecnica che consente di adeguare il progetto di ampliamento e l'attuale configurazione, alle migliori tecniche disponibili. In particolare, viene proposta la chiusura integrale delle aree caratterizzate da emissioni fuggitive, aspirando e trattando le arie mediante biofiltri di nuova realizzazione. Le modifiche proposte sono le seguenti:
 1. configurazione ante ampliamento: chiusura e captazione delle arie provenienti dalle tettoie Z, Z1, G, G1 e nuova vagliatura (Z6), con trattamento in biofiltro nuovo (E11) di 75.000 m³/h. Il nuovo biofiltro avrà dimensioni 35 x 19 m, sarà coperto e avrà camino di espulsione con diametro pari a 1,4 m e altezza 10 m.;
 2. configurazione futura - post ampliamento: oltre al biofiltro proposto in sede di prima presentazione (E9) ed in aggiunta al nuovo di cui al punto 1, si propone di realizzare nuovo biofiltro (E10) finalizzato al trattamento delle arie provenienti dalla tettoia G3, che si prevede di chiudere e dotare di sistema di aspirazione. Il nuovo biofiltro tratterà 45.000 m³/h, avrà dimensioni 30 x 15 m, sarà coperto e avrà camino di espulsione con diametro pari a 1,2 m e altezza 10 m.
Contestualmente a questo, si è proposto anche l'innalzamento dei camini E1, E2 ed E3 portandoli ad un'altezza complessiva di 12 m.
- Con nota prot. n. 52909 del 25.08.2021, l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa.
- In data 16.11.2021 con prot. di ric. n. 69564, il Comune di Fossano ha trasmesso la Deliberazione del C. C. n. 66 del 29.10.2021 (**Allegato n. 1**) di parere favorevole in ordine alla fattibilità della Variante semplificata al P.R.G. ai sensi dell'art. 17bis, c. 15bis della L.R. 56/77 e s.m.i..
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 05.11.2021 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie:
 1. parere della **Provincia di Cuneo** formulato sulla base del parere espresso dal **Settore Tutela del Territorio** di cui alla nota prot. ric. n. 70554 del 19.11.2021 (**Allegato n. 2**) con cui si richiedono ulteriori integrazioni documentali per quanto attiene la prosecuzione della procedura di modifica sostanziale di AIA comprensiva del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Le suddette integrazioni sono necessarie ai fini del rilascio dell'Autorizzazione di modifica sostanziale dell'AIA comprensiva del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che renderanno possibile il completamento delle opere necessarie a risolvere le carenze impiantistiche e gestionali attuali legate alla lavorazione esistente.
La compatibilità ambientale dell'ampliamento delle attività di gestione rifiuti è pertanto subordinata al completamento delle seguenti opere necessarie affinché sia regolarizzata e resa performante l'attuale gestione dell'impianto autorizzato:
 1. Realizzazione urgente degli interventi impiantistici previsti sull'impianto esistente come indicato nel procedimento di modifica non sostanziale, implementati secondo quanto richiesto nel parere Arpa (Allegato n. 5);
 2. Adeguata rivisitazione della modellizzazione della dispersione e trasporto degli odori tra lo scenario futuro e la configurazione impiantistica attualmente operativa;
 3. Aggiornamento della piezometria, come meglio specificato al punto 4.3 del suddetto Allegato n. 5;
 4. Presentazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 come meglio specificato al punto 4.6 dell'Allegato n. 5;
 5. Necessità di chiudere integralmente le aree odorigene, captarne e trattarne adeguatamente le arie estratte; si ritiene essenziale che, nell'ambito delle procedure

autorizzative successive all'iter di VIA, sia imposta la realizzazione di un progetto di miglioramento di processo, comprensivo di fase sperimentale, il cui scopo sia quello di ottimizzare le condizioni di umidità e di rapporto C/N da realizzarsi nella fase di compostaggio e che preveda, tra le possibilità tecniche implementabili, anche di dirottare esternamente una quota parte del digestato liquido prodotto.

2. Parere favorevole con condizioni da parte del **Comune di Fossano** di cui alla nota prot. ric. n. 69564 del 16.11.2021 (**Allegato n. 3**) in merito agli aspetti ambientali, con particolare riguardo alla diffusione di odori. Si richiama l'esito del Tavolo tecnico Gestione odori in collaborazione con ARPA, che ha determinato, ai fini del proseguimento delle attività, una serie di migliorie sull'esistente ovvero:
 - chiusura delle attività svolte all'aperto;
 - corretta gestione dei biofiltri;
 - trattamento del digestato.
3. Parere del **Comune di Salmour** non favorevole in quanto ritiene di dover verificare prima, attraverso il tavolo tecnico condotto da Arpa, che gli interventi sull'esistente possano portare effettivamente all'abbattimento sensibile degli odori. Se così fosse il Comune non avrebbe nulla in contrario sull'eventuale ampliamento dell'impianto perché sarebbe dimostrato che il problema odorigeno sarebbe in parte risolto.
4. Parere favorevole dell'**ASLCN1** di cui alla nota prot. ric. n. 67493 dell'08.11.2021 con prescrizioni:

"Qualora i sistemi di monitoraggio della falda evidenziassero delle contaminazioni e si ravvisasse la potenziale interferenza con captazioni idriche destinate a scopo idro-potabile si raccomanda il tempestivo interessamento del S.I.A.N. ASLCN1".
5. Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., da parte della **Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo** di cui alla nota prot. ric. n. 77925 del 23.12.2021(**Allegato n. 4**) a realizzare il progetto finalizzato a lavori di movimento terra e trasformazione/modificazione d'uso del suolo per la realizzazione dell'ampliamento di impianto di trattamento rifiuti organici con digestione anaerobica, con produzione di energia elettrica da biogas con contestuale produzione di ammendante compostato misto in area sottoposta a scopi per vincoli idrogeologici.

In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (note prot. ric. n. 68395 dell'11.11.2021 - **Allegato n. 5** e n. 8265 del 09.02.2021 - **Allegato n. 6**), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che **sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto dell'ampliamento delle attività di gestione di rifiuti**, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

1. Realizzazione urgente degli interventi impiantistici previsti sull'impianto esistente come indicato nel procedimento di modifica non sostanziale, implementati secondo quanto richiesto nel parere Arpa (Allegato n. 5)
2. Adeguata rivisitazione della modellizzazione della dispersione e trasporto degli odori tra lo scenario futuro e la configurazione impiantistica attualmente operativa
3. Aggiornamento della piezometria come meglio specificato al punto 4.3 dell'Allegato n. 5

4. Presentazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 come meglio specificato al punto 4.6 dell'Allegato n. 5
5. Necessità di chiudere integralmente le aree odorigene, captarne e trattarne adeguatamente le arie estratte; si ritiene essenziale che, nell'ambito delle procedure autorizzative successive all'iter di VIA, sia imposta la realizzazione di un progetto di miglioramento di processo, comprensivo di fase sperimentale, il cui scopo sia quello di ottimizzare le condizioni di umidità e di rapporto C/N da realizzarsi nella fase di compostaggio e che preveda, tra le possibilità tecniche implementabili, anche di dirottare esternamente una quota parte del digestato liquido prodotto.

Considerato che, per quanto attiene l'istanza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, non è necessario il rilascio dell'Autorizzazione Unica in quanto, come risulta dall'istruttoria effettuata, la sezione di produzione del biogas è esistente e non oggetto di modifiche in quanto la produzione di biogas e il quantitativo di energia elettrica immessa in rete rimarranno invariate.

Ritenuto che le eventuali modifiche relative ai rifiuti processabili non costituiscono variante sostanziale all'autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i..

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visto il Decreto No. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";
- il D.P.R. 12.04.1996 "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "*Tutela ed uso del suolo*";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*";
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 "*Gestione e promozione economica delle foreste*";
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*"

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 05 febbraio 202 e del 05.11.2021 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 05.11.2021 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto di ampliamento delle attività di gestione di rifiuti così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 5, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 2-3-4-5 e 6, nonché ai contenuti della nota prot. ric. n. 67493 dell'08.11.2021 di ASL CN1, in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ampliamento dell'impianto situato nel Comune di Fossano, già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5/AMB/2015 (rilasciata dal SUAP di Fossano), relativo alla sezione del compostaggio della frazione ligneo-cellulosica e dei fanghi di depurazione, presentato da parte della Ditta SAN CARLO S.r.l., Via San Carlo n. 1, 12045 – Fossano, **subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui ai punti da 1 a 5** esplicitati in premessa, necessari per evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi, nonché di quelle indicate negli ALLEGATI 2 – 3 – 4 – 5 e 6 e nella nota prot. ric. n. 67493 dell'08.11.2021 di ASL CN1, in premessa indicati.
- 2. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 5 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
- 3. DI DARE ATTO dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti** ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 05.02.2021 e del 05.11.2021, **così come riportati negli ALLEGATI 2-3-4-5 e 6**, nonché ai contenuti della nota prot. ric. n. 67493 dell'08.11.2021 di ASL CN1, in premessa indicati.
- 4. DI CONSIDERARE ACQUISITA** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - **l'Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.**, da parte della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 77925 del 23.12.2021 (**Allegato n. 4**).
- 5. DI RINVIARE** il rilascio della **modifica sostanziale dell'AIA comprensiva del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** agli atti successivi, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, a seguito della notifica del presente provvedimento.
- 6. DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 66 del 29.10.2021 di parere favorevole, da parte del Comune di Fossano, in ordine alla fattibilità della Variante semplificata al P.R.G. ai sensi dell'art. 17bis, c. 15bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (**Allegato n. 1**).
- 7. DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Fossano dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica.
- 8. DI DARE ATTO** del parere favorevole espresso in Conferenza di Servizi da parte del Comune di Fossano (nota prot. n. 69564 del 16.11.2021 - **Allegato n. 3**) in premessa richiamato.
- 9. DI RINVIARE** agli atti successivi di competenza del Comune di Fossano, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA a seguito della notifica del presente provvedimento l'adozione di eventuali provvedimenti in materia-urbanistico – edilizia, eventuali provvedimenti in materia urbanistico – edilizia.
- 10. DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,

ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

11. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto.
12. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 3, 4, 6. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
13. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
14. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per l'ampliamento dell'attività estrattiva, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **cinque anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
15. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
16. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
17. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – Deliberazione del C. C. n. 66 del 29.10.2021 di parere favorevole in ordine alla fattibilità della Variante semplificata al P.R.G. da parte del Comune di Fossano;
- ALLEGATO 2 – nota prot. n. 70554 del 19.11.2021 del Settore Tutela del Territorio;
- ALLEGATO 3 – nota prot. n. 69564 del 16.11.2021 del Comune di Fossano;
- ALLEGATO 4 – Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., da parte della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 77925 del 23.12.2021;
- ALLEGATO 5 – nota prot. ric. n. 68395 dell'11.11.2021 e ALLEGATO 6 - nota prot. ric. n. 8265 del 09.02.2021 da parte di ARPA.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

